

TI_GERICHTE 14.2023.130 vom 9. April 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-04-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2023.130

FR: TI_GERICHTE 14.2023.130 du 9 avril 2024

IT: TI_GERICHTE 14.2023.130 del 9 aprile 2024

Regeste

Opposizione al sequestro. Verosimiglianza del credito e della causa di sequestro. Legame sufficiente con la Svizzera

Erwägungen

E. 6

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 6.1

e 6.2) stabilisce che il provento (netto) può essere diviso in parti uguali e consegnato alle parti solo dopo detrazione delle spese in esso specificate. Il luogo d'esecuzione del punto 6 dell'Accordo appare quindi trovarsi, per volontà implicita delle parti, se non a Lugano perlomeno in Svizzera. Vero è che il rogito non contiene alcun incarico al notaio di ripartire il provento netto della vendita (dopo il pagamento dei debiti ipotecari) secondo il punto 6.2 dell'Accordo. Spetta però alle parti dargli istruzioni – ch'egli ha sollecitato (doc. G dell'inc. di sequestro) – per il bonifico delle rispettive quote, pena il deposito giudiziale (art. 168 CO) del saldo netto presso la Pretura in cui si trova lo studio legale del notaio (art. 19 CPC e 37 cpv. 2 LOG). Essendo le istruzioni delle parti dichiarazioni soggette a ricezione, a prima vista vanno eseguite allo studio legale del notaio (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_686/2012 del 21 ottobre 2013 consid. 4.3 nel caso di una dichiarazione di cessione). Il luogo d'esecuzione dell'obbligo della reclamante di tollerare il pagamento delle spese di cui al punto 6.2 assunte dal sequestrante con il ricavo della vendita si conferma pertanto essere Lugano o perlomeno ella non ha dimostrato che la decisione del Pretore di ritenere verosimile un legame sufficiente del credito vantato dal sequestrante con Lugano sia manifestamente errato (giusta l'art. 320 lett. b CPC), ricordato che rientra nell'apprezzamento dei fatti la questione di sapere se il grado di verosimiglianza richiesto dal diritto federale in materia di sequestro è raggiunto nel caso con-creto (DTF 130 III 321 consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.2 e della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018 consid. 5). 4.5 Nella misura in cui statuisce che a Lugano si trova il luogo di adempimento del punto

E. 6.2

Secondo lei dal punto 5 deriva che il prezzo di vendita dell'appartamento sarebbe dovuto essere utilizzato per rimborsare unicamente il saldo della somma mutuata inizialmente per l'acquisto dell'appartamento, escluso quindi l'aumento concesso dopo l'acquisto con il Credit Facility Agreement, nonché per rimborsare eventuali ammortamenti e interessi pagati dopo il momento del divorzio. Ora, al tempo della conclusione del Credit Facility

Agreement il saldo del mutuo iniziale ammontava a fr. 910'820.–, mentre al momento del divorzio, dopo il pagamento di ammortamenti trimesi di fr. 23'156.25 ciascuno, per complessivi fr. 208'406.25, il saldo si era ridotto a fr. 702'413.75 (fr. 910'820.– ./ fr. 208'406.25). La reclamante ritiene così di aver diritto alla metà del prezzo di vendita, ovvero fr. 750'000.– (fr. 1'500'000.– ÷ 2), dedotti solo la metà del debito ipotecario residuo al momento del divorzio, ovverosia fr. 351'206.87, e l'ammortamento di fr. 11'378.12 effettuato da CO 1 dopo il divorzio. Ella ritiene pertanto che la sua pretesa ammonta a fr. 387'415.01 (fr. 750'000.– ./ fr. 351'206.87 ./ fr. 11'378.12) e che pur volendo dedurre anche interamente l'importo di fr. 78'110.05 stabilito dal primo giudice come quota parte di lei delle spese pagate dall'ex marito (da lei in parte contestato), appare "evidente" che il sequestrante non ha alcun credito nei confronti di lei sulla metà del ricavo netto. Secondo il punto 5 dell'Accordo del 19 febbraio 2021 (sopra ad D), tutti gli impegni di mutuo assunti durante il matrimonio sono a carico di CO 1 tranne quelli assunti nei confronti dell'PI 1 "per l'acquisto dell'appartamento" (nella traduzione in italiano manca la seconda parentesi dopo l'espressione "mutuo ipotecario"). L'interpretazione della reclamante, secondo cui il punto 5 escluderebbe di estendere l'eccezione all'aumento del mutuo del 2017 non considera che secondo il punto 6.2 prima della divisione tra le parti del prezzo di vendita dei fondi andava rimborsato a CO 1 quanto da lui pagato "per l'estinzione dei mutui ipotecari (le somme del debito principale e gli interessi per l'utilizzazione dei mezzi presi in prestito)". Il plurale e l'aggettivo "ipotecari" stanno a indicare che la pattuizione vale sia per il mutuo iniziale che per l'aumento del 2017, entrambi garantiti dalle tre ipoteche legali che gravavano i fondi, come correttamente rilevato dal Pretore. Per la questione ora da risolvere, appare verosimile che il punto 6.2 abbia un carattere speciale che prevale su quello generale del punto 5, o perlomeno ciò sembra più verosimile della tesi contraria della reclamante. La sua obiezione va dunque respinta, ciò che priva di fondamento la sua contestazione del credito del sequestrante.

3.1.2 Nell'impugnativa (ad V), RE 1 contesta inoltre di essersi impegnata, firmando il Credit Facility Agreement, a restituire la somma supplementare concessa dalla banca nel 2017, perché lo ha sottoscritto unicamente quale "Co-owner/security provider", sicché è irrilevante ch'ella fosse a conoscenza del contratto al momento di firmare l'Accordo.

3.1.2.1 Si tratta però di un'allegazione di fatto nuova, poiché in prima sede l'opponente si era limitata ad affermare che il sequestrante aveva aumentato l'esposizione ipotecaria a sua insaputa (pag. 4 ad I). Dal momento che avrebbe potuto allegare senza difficoltà in prima istanza in quale qualità ella aveva firmato il contratto del 2017 la sua allegazione è inammissibile in questa sede (v. sopra consid. 1.2.2).

3.1.2.2 Comunque sia, anche il mutuo iniziale è stato assunto dal solo sequestrante presumibilmente con l'accordo della moglie quale comproprietaria dei fondi gravati dalle ipoteche date in garanzia alla banca. Non si vede pertanto il motivo di trattare diversamente l'aumento del mutuo, sottoscritto dai coniugi nelle medesime condizioni. Checché ne dica la reclamante nella replica spontanea, entrambi i debiti ipotecari sono da reputare verosimilmente "pres[i] dalle parti congiuntamente nella banca svizzera" giusta il punto 6.1 dell'Accordo, poiché ambedue sono stati sottoscritti da entrambe le parti, a prescindere dall'intestazione del conto su cui sono poi state accreditate le somme mutate. Anche da questo profilo la sentenza resiste alla critica, specie tenuto conto del potere d'apprezzamento riconosciuto al primo giudice (sopra consid. 2.2).

3.1.3 Secondo la reclamante (ad VIII) gli interessi pagati al 30 settembre 2019 non possono essere considerati poiché sono afferenti al periodo precedente al divorzio, "visto che gli interessi sono di regola post datati". Anche gli ammortamenti effettuati dall'ex marito possono a suo dire essere

imputati sul credito di lei solo per il trimestre posteriore al divorzio. 3.1.3.1 Secondo il punto 6.2 dell'Accordo andavano dedotte le spese "sopportate" da CO 1 dal momento del divorzio fino alla vendita. Sotto il profilo della verosimiglianza e tenuto conto del margine d'apprezzamento del Pretore (sopra consid. 2.2), resiste alla critica la sua decisione di ritenere come "sopportate" le spese pagate durante il periodo di riferimento. Ad ogni buon conto, i primi addebiti degli interessi ipotecari da lui presi in considerazione risalgono al 31 dicembre 2019 (doc. F dell'incarto di sequestro, allegato 1) e si riferiscono quindi al trimestre dall'ottobre al dicembre 2019 quasi interamente successivo al divorzio (del 5 ottobre) secondo la stessa tesi della reclamante, peraltro non resa verosimile con indizi oggettivi in merito all'applicazione nel caso concreto della "regola" della "postdatazione" degli interessi. 3.1.3.2 Gli stessi rilievi possono essere fatti per gli ammortamenti, presi in considerazione dal Pretore in modo sostenibile limitatamente a quelli addebitati al sequestrante dopo il divorzio, ossia i primi al 31 dicembre 2019 (doc. F, allegato 7), riferiti secondo la tesi della reclamante medesima all'ultimo trimestre del 2019. Anche al riguardo il reclamo manca di consistenza. 3.2 Circa le spese per il servizio di annaffiatura dei fiori e di ritiro della posta, fornito da PI 2, il Pretore ha rilevato che ella li aveva prestati alle parti già prima del divorzio, sicché ha giudicato che, a livello di mera verosimiglianza, i relativi esborsi rientrano senz'altro tra le "spese per la manutenzione dell'appartamento" o, meglio, tra i costi "dei servizi da una persona assunta per questo scopo", previsti dal punto 6.2 dell'Accordo. Ha poi stabilito che dagli atti non emergono elementi tali da ritenere false le fatture emesse per detti servizi, e che CO 1 le ha pagate. Il primo giudice ha dunque reputato verosimile che egli vantò nei confronti dell'ex moglie una pretesa di fr. 3'600.-, pari alla metà degli esborsi da lui sostenuti a questo titolo. 3.2.1 Nel reclamo (ad IX), RE 1 sostiene che non è provato che i servizi siano stati previsti nell'Accordo o che le fatture siano state pagate. Al riguardo, si "riconferma nelle contestazioni sollevate dettagliatamente nella pag. 8 delle opposizioni", con cui, a suo dire, il Pretore non si è confrontato. 3.2.2 In realtà il Pretore si è determinato sulle censure dell'opponente, pur in modo sintetico conformemente alla natura sommaria della procedura, rilevando che PI 2 aveva prestato i suoi servizi alla coppia già prima del divorzio (con rinvio ai doc. 16-18), che gli stessi andavano annoverati tra le spese contemplate nell'Accordo e che non emergevano dagli atti elementi idonei a ritenere fittizie le fatture prodotte dal sequestrante (doc. F, allegato 19). Spettava pertanto alla reclamante confrontarsi puntualmente con le motivazioni del Pretore. Far semplicemente riferimento alle memorie precedenti o agli argomenti sollevati in primo grado non soddisfa le esigenze di motivazioni del reclamo (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023, consid. 2.3). Da questo profilo, il reclamo è irricevibile. Per abbondanza, la prova del pagamento delle fatture non era indispensabile, giacché non è contestato che devono essere "sopportate" dal sequestrante, a cui sono intestate (in tal senso: osservazioni al reclamo, pag. 9 ad IX). 3.3 Riassumendo, nella misura in cui sono ricevibili tutte le censure relative alla verosimile esistenza del credito del sequestrante vanno respinte. Sulla verosimile esistenza della causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) 4. Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che secondo la giurisprudenza sussiste un "legame [del credito] sufficiente con la Svizzera" ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF quando vi si trova un punto di collegamento secondo il diritto internazionale privato svizzero oppure il luogo d'esecuzione dell'obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore. Rilevato che il sequestrante aveva sostenuto in particolare che l'accordo di ripartizione del prezzo di vendita dei fondi "andava eseguito al luogo di situazione dell'immobile", il primo giudice ha constatato che "la lite

[...] origina dalla pretesa del sequestrante nei confronti dell'opponente a titolo di spese da lui sostenute in relazione a un appartamento sito a Lugano come pure sull'imposta comunale della città di Lugano", motivo per cui gli "apparso chiaro che il credito è "strettamente connesso" con la Svizzera . 4.1 Nelle sue osservazioni, CO 1 sostiene che il reclamo è al riguardo irricevibile, perché RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata. Vero è che l'elenco di numerosi punti di collegamento (secondo la LDIP) con la Russia non basta in sé a escludere quello identificato sommariamente dal Pretore, ossia l'esistenza a Lugano di un luogo di esecuzione della pretesa del sequestrante. Ancorché indirettamente, la reclamante si esprime però anche sulla questione del luogo di esecuzione, non solo per negare apoditticamente ch'esso si trovi in Svizzera (pag. 4 ad III) – ciò che ovviamente non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 321 cpv. 1 CPC – ma anche per escluderlo con riferimento all'elezione di foro (a favore del tribunale russo) contenuta nell'accordo e all'assenza d'istruzioni al notaio e di clausola di elezione di foro nel rogito di compravendita dei fondi (pag. 3 ad d-e). Occorre quindi entrare nel merito di queste censure. 4.2 In linea di principio la nozione di "legame sufficiente con la Svizzera" non dev'essere interpretata in modo restrittivo (DTF 135 III 608 consid. 4; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494, consid. 3/a, pag. 496; sentenza del Tribunale federale 5A_60/ 2013 del 27 maggio 2015 consid. 4.2.1). Nell'applicazione della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto "Ausländerarrest"), volontà che si è espressa appunto anche con l'introduzione dell'esigenza di un legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (Matteo Pedrotti , Le séquestre interna tional, tesi 2001, pagg. 190 seg.). Non è però necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (DTF 148 III 377, consid. 2.3.1) e basta la sua semplice verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013, consid. 5.2.1. e 5.2.4, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e RSDIE 2013, 457; citata 14.2016.85-92, consid. 6.3/a). Secondo la giurisprudenza sussiste un sufficiente legame del credito vantato dal sequestrante con la Svizzera, segnatamente, quando vi si trovi il luogo d'esecuzione dell'obbligazione del debitore o della controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 494, consid. 3/a, pag. 496; sentenze del Tribunale federale 5A_222/ 2012 del 2 novembre 2012, consid. 4.1.2, e della CEF 14.2021.153 del 16 marzo 2022, consid. 4.2, e 14.2016.85-92 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c, consid. 6.3/a e i rinvii). 4.3 Nel reclamo (ad. III), RE 1 lamenta un'insufficiente valutazione, da parte del Pretore, di diverse circostanze, che tutte rinviano alla Russia. Siccome il Pretore non ha fondato la sua decisione su tali circostanze, le considerazioni della reclamante sono al riguardo senza rilievo, anche perché non è necessario che il legame con la Svizzera sia preponderante rispetto a quello con altri Stati ed ella non allega né spiega perché in caso di conferma dell'esistenza a Lugano di un luogo d'esecuzione dell'obbligazione e del debitore o della controprestazione del creditore sequestrante non sarebbe comunque data la causa di sequestro dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF in ragione dei punti di collegamento con la Russia da ella enumerati . 4.4 Stante l'elezione di foro contenuta nel punto 8 dell'Accordo (sopra ad D), la reclamante esclude sia un foro svizzero per la liquidazione dei debiti da detrarre dal ricavo della vendita dell'appartamento, sia un luogo d'esecuzione a Lugano. A suo parere, ciò è pure escluso dal rogito di compravendita dei fondi, il quale non prevede la ripartizione a metà del provento netto, né incarica il notaio di eseguire la ripartizione conformemente a quanto previsto dall'Accordo e neppure contiene un'elezione del foro del luogo di

situazione dell'immobile venduto per le liti che potessero sorgere tra gli ex coniugi circa la suddivisione del provento della vendita. A mente della reclamante, l'Accordo non prescrive poi che la definizione dei rapporti di dare/avere debba aver luogo "in utilizzo diretto del provento netto della vendita". 4.4.1 Occorre anzitutto distinguere tra foro giudiziario e luogo di esecuzione del credito vantato dal sequestrante, che sono due concetti diversi. Per ammettere il secondo, è dunque indifferente che l'Accordo (doc. D ad n. 8) prescriva un'elezione di foro a favore dei tribunali russi. 4.4.2 Sottoscrivendo l'Accordo (punto 6), le parti si sono impegnate vicendevolmente a vendere l'appartamento di Lugano e a dividere il ricavo secondo le prescrizioni dei punti 6.1 e 6.2. Era loro verosimilmente noto che per l'esecuzione della vendita avrebbero dovuto stipulare un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO) e quindi far capo a un notaio ticinese (art. 3, 1° periodo Legge sul notariato [RL 952.100]) e che, conformemente alla prassi, il provento della vendita sarebbe stato depositato sul conto del notaio. Contrariamente a quanto allega la reclamante, l'Accordo (punti

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 78'110.05 (art. 52 cpv. lett. a LTF), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. PA 1, _____, _____, _____, _____; – avv. PA 2, _____, _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.